



COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Deliberazioni n. **44**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione tariffe nuovo Canone Unico Patrimoniale per l'esercizio 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì 13 del mese di APRILE alle ore 12:30
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. n° 267-2000, si è riunita
la Giunta Comunale.

Risultano:

ROMANO LUIGI
GIORDANO LUIGI
MAINERI EUGENIO
VOLLERO LAURA
MOLLI VALENTINA

TOTALE

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
X	
X	
5	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'AVANZO ARMANDA

Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione tariffe nuovo Canone Unico Patrimoniale per l'esercizio 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita:

“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

- l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, [...] e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

- tutti gli atti e le decretazioni ad oggi succedutisi in materia di Covid, da ultimi:
 1. il decreto-legge n. 158/2020 che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni;
 2. l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con cui è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 3. il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 il quale proroga fino al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Tra le novità del Decreto-legge n. 2/2021 e del Dpcm 14 gennaio 2021, l'istituzione di una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In tale area non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli;

4. il DPCM del 2.3.2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità;

5. il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 che proroga fino al 30 aprile 2021 le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e che dispone l'applicazione alle regioni e province autonome che si collocano nella cosiddetta zona gialla delle misure stabilite per la zona arancione, salvo la possibilità di deroghe con stabilire con apposito Dpcm;

VISTA E RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno del 27.10.2020 ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Ceriale in modalità telematica adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30.9.2020 al quale integralmente si rimanda, con il quale sono stati previamente fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in video conferenza;

VERIFICATO che il Segretario verbalizzante ha accertato univocamente l'identità dei soggetti partecipanti da remoto, chiaramente identificabili e riconoscibili mediante videoconferenza;

RITENUTO pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Giunta Comunale mediante collegamento da remoto, segnatamente come segue:

Presiede il Sindaco, Romano Luigi, presente presso la sede comunale;

Partecipa il Segretario comunale, dott.ssa Armanda D'Avanzo, presente presso la sede comunale;

Dei componenti della Giunta Comunale di questo Comune, risultano pertanto presenti presso la sede comunale il Vice Sindaco Luigi Giordano e gli Assessori Eugenio Maineri e Laura Vollero;

Risulta collegato in remoto a mezzo Skype l'Assessore Valentina Molli;

Richiamato l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come previsto nel Regolamento Comunale in corso di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI: - l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento - il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che prorogava il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

VISTO il decreto "Sostegni" che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 30 aprile 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi

atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il prospetto delle tariffe allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per consentire l'elaborazione e l'invio dei bollettini di pagamento a seguito dell'approvazione del presente atto, si rende necessario prorogare, solo per l'anno 2021, il termine di scadenza del canone al 30/06/2021;

ACQUISITI in ordine alla proposta in esame i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 – comma 1 del D.L.vo n. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2021 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prorogare il termine di versamento del Canone al 30/06/2021, solo per l'anno 2021;
3. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2020;
4. di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del servizio per la parte del canone gestito in concessione;
5. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

Si dà atto che la seduta di Giunta Comunale si è conclusa alle 12.35, ora in cui l'Assessore Valentina Molli ha terminato il collegamento da remoto a mezzo Skype.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, N. 267.

- Per la **REGOLARITA' TECNICA**: “La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale”.

In data 12/04/2021

I RESPONSABILI DI AREA
Dott. Ivano CAMBIANO
Dott. Ivan SUARDI

- **VISTO DI COMPATIBILITA'** con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e Legge 147/2013)

In data 12/04/2021

I RESPONSABILI DI AREA
Dott. Ivano CAMBIANO
Dott. Ivan SUARDI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ROMANO LUIGI

IL SEGRETARIO
D'AVANZO ARMANDA